



Regolamento per adesione al Patto Antiracket

Associazione Antiracket Pianura per la Legalità in memoria di Gigi e Paolo APS

Il presente regolamento disciplina la richiesta di adesione, la partecipazione e la cessazione del Patto Antiracket promosso dall'Associazione. È consegnato all'impresa prima della sottoscrizione e costituisce parte integrante del Patto quando è richiamato e accettato da entrambe le parti.

Articolo 1 Finalità e natura dell'adesione

Il Patto Antiracket è uno strumento volontario di collaborazione tra l'Associazione e l'impresa per prevenire e contrastare richieste estorsive, usura e altre forme di condizionamento criminale. L'adesione è libera e gratuita: non comporta quote, corrispettivi o obblighi di donazione a favore dell'Associazione. La sottoscrizione non equivale a una certificazione pubblica di legalità dell'impresa né sostituisce controlli, autorizzazioni o obblighi previsti dalla legge.

Articolo 2 Richiesta e valutazione

L'impresa presenta la richiesta esclusivamente mediante il modulo predisposto dall'Associazione e disponibile sul suo sito web, firmato dal titolare o legale rappresentante. Alla richiesta allega una visura camerale aggiornata, il documento di identità del titolare o legale rappresentante e le informazioni relative all'attività o al cantiere. Se tra i soci dell'impresa figurano altre società, allega anche la visura camerale aggiornata e la documentazione identificativa di ciascuna società socia, compreso il documento del rispettivo legale rappresentante. L'Associazione può richiedere integrazioni utili alla valutazione. La richiesta non attribuisce un diritto all'adesione, che si perfeziona soltanto con la firma del Patto da entrambe le parti.

Articolo 3 Impegni dell'impresa

Con la sottoscrizione l'impresa assume gli impegni indicati nel Patto, tra cui rifiutare richieste estorsive o usuraie, comunicare tempestivamente alle Forze dell'Ordine ogni tentativo estorsivo, anche con il supporto dell'Associazione, collaborare alle iniziative pertinenti, fornire documentazione veritiera e aggiornata, rispettare la normativa applicabile alla propria attività ed esporre il materiale identificativo del Patto secondo le indicazioni dell'Associazione. L'impresa informa tempestivamente l'Associazione delle variazioni rilevanti dei dati comunicati.

Articolo 4 Impegni dell'Associazione

L'Associazione svolge le attività di informazione, accompagnamento e assistenza previste dal Patto, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili. L'eventuale sostegno alla denuncia e alle istanze per i benefici di legge non sostituisce le valutazioni delle Autorità competenti e non garantisce l'esito dei procedimenti.

Articolo 5 Durata e rinnovo

Il Patto ha durata annuale e si rinnova automaticamente, salvo comunicazione contraria di una delle parti. Resta ferma la facoltà di recesso anticipato disciplinata dagli articoli seguenti.

Articolo 6 Recesso dell'Associazione

L'Associazione può recedere unilateralmente dal Patto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta all'impresa, senza obbligo di indicare o motivare le ragioni della decisione. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione o dalla data successiva in essa indicata. La facoltà può essere esercitata anche se l'Associazione rileva il venir meno degli impegni sottoscritti dall'impresa; in tal caso l'Associazione può indicare l'inadempimento nella comunicazione, senza che tale indicazione sia condizione di efficacia del recesso. La facoltà è esercitata secondo correttezza e buona fede.

Articolo 7 Recesso dell'impresa ed effetti della cessazione

L'impresa può recedere dal Patto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Associazione. Dalla cessazione del Patto, per qualsiasi causa, l'impresa interrompe ogni dichiarazione di adesione, rimuove senza ritardo locandine, striscioni, adesivi e altri segni identificativi e cessa l'uso del nome e del logotipo dell'Associazione in relazione al Patto. L'Associazione può aggiornare i propri elenchi e le proprie comunicazioni per rappresentare correttamente la cessazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa sui dati personali.

Articolo 8 Riservatezza e dati personali

Le informazioni ricevute nell'ambito del Patto sono trattate con riservatezza e per le finalità connesse alla sua gestione e all'attività di assistenza. Prima della raccolta dei dati personali, l'Associazione rende agli interessati un'informativa separata conforme alla normativa applicabile. La comunicazione di informazioni alle Autorità o ad altri soggetti avviene nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 9 Coordinamento con il Patto

Il presente regolamento è parte integrante dei Patti che lo richiamano espressamente ed è accettato da entrambe le parti al momento della sottoscrizione. Per i Patti già firmati, le disposizioni che modificano le condizioni pattuite operano soltanto dopo accettazione scritta di entrambe le parti. In caso di contrasto con precedenti clausole di recesso del modello sottoscritto con il presente regolamento, prevalgono gli articoli 6 e 7 di questo testo.

Napoli, 02 gennaio 2020